



**AVVISO INTERNO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA
UTILE AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE/MANTENIMENTO DEL
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – AREA DEL COMPARTO
– TRIENNIO 2023/2025.**

Si porta a conoscenza di tutti i lavoratori interessati, in servizio a tempo indeterminato, afferenti all'Area contrattuale del Comparto, che a far data dal 01.03.2023 entra in vigore a regime l'accordo sindacale sui nuovi rapporti di lavoro a tempo parziale, stipulato in data 20.12.2022 e adottato con atto deliberativo n° 23 del 05.01.2023.

Dal 01.03.2023 entrano in vigore i contingenti definiti con le Organizzazioni Sindacali di categoria ed RSU, distinti per qualifica e per Presidio Ospedaliero/Presst per il triennio 2023/2025.

L'entità numerica dei contingenti autorizzati, pari al 25%, è quella indicata nell'allegato n° 1, che forma parte integrante del presente bando.

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I dipendenti interessati all'accesso/mantenimento del regime di lavoro a tempo ridotto dovranno presentare presso l'Ufficio Protocollo, apposita istanza secondo il modello allegato al presente avviso entro la **data perentoria del 31 GENNAIO 2023.** Ciascun dipendente concorrerà esclusivamente per il proprio Presidio Ospedaliero/Presst di assegnazione alla data di presentazione della domanda.

Sarà cura della UOC Risorse Umane acquisire il parere del Dirigente di riferimento all'interno del modello "richiesta a tempo parziale" denominata "parte riservata all'Amministrazione".

Sono esclusi, inoltre, dal presente bando i dipendenti che abbiano ottenuto il part-time nell'ex contingente del 25% successivamente alla data di entrata in vigore della legge 133/2008 (21.08.2008). Per tali dipendenti il diritto al part-time è garantito dalla norma sino a diversa scelta effettuata dal lavoratore.

Nell'ambito del contingente del 25% di cui sopra è riservato un contingente pari 2% per la concessione dei rapporti di lavoro a tempo parziale per i dipendenti di anzianità anagrafica pari ad almeno 58 anni alla data di presentazione della relativa istanza (attestata dal numero di protocollo in entrata). Qualora il contingente così determinato non venga integralmente utilizzato i posti residui saranno utilizzati sui contingenti di cui all'allegato 1.

Istituzione contingenti extra 25%



- Devono altresì presentare istanza i dipendenti interessati allo svolgimento di una seconda attività lavorativa, secondo la vigente normativa di riferimento. Per tali ultime istanze viene stabilito un contingente aziendale dell'1,2%, in aggiunta ai contingenti generali, da utilizzare garantendo un criterio cronologico.
- Viene stabilito un ulteriore contingente aziendale pari all'1% nel triennio in aggiunta ai contingenti di cui all'allegato 1 del presente bando al fine di soddisfare gravi ed eccezionali situazioni sopravvenute nel corso del triennio. Rientrano in tale contingente solo i dipendenti con priorità inclusi nella graduatoria part-time iniziale, ma non titolari di part-time per mancanza di posti disponibili; i dipendenti che possano godere della priorità alla trasformazione del rapporto per eventi sopravvenuti nel periodo di vigenza del presente regolamento (rientro dal congedo di maternità, handicap in situazione di gravità ecc.) ovvero dipendenti con gravi e documentate motivazioni personali e/o di salute.
- Viene inoltre stabilito un contingente extra aziendale pari all'1% in aggiunta ai contingenti di cui all'allegato 1 del presente bando, per la concessione dei rapporti di lavoro a tempo parziale per i dipendenti padri di figli di età anagrafica inferiore ai 13 anni. Non sarà consentita la concessione del rapporto di lavoro part-time nel caso in cui l'altro genitore dipendente della ASST sia già titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale per le medesime motivazioni.
- Viene stabilito un ulteriore contingente pari allo 0,80% nel triennio in aggiunta ai contingenti di cui all'allegato 1 del presente bando al fine di soddisfare richieste riferite a strutture di piccole dimensioni per le quali, in relazione al numero di dipendenti assegnati appartenenti ad una specifica qualifica/profilo, non sia previsto nessun posto a tempo parziale. In tale caso è necessario acquisire specifica attestazione da parte del competente Responsabile del servizio in ordine all'assenza di pregiudizio alla funzionalità del servizio per effetto della richiesta del dipendente, concordando con lo stesso percentuale e articolazione del part-time.

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I dipendenti interessati avranno cura di allegare tutta la documentazione ritenuta utile a supporto dell'istanza presentata, tenendo presente che non saranno accettati ulteriori documenti oltre il



termine di scadenza del presente avviso (**31 gennaio 2023**). Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione, la documentazione già agli atti della UOC Risorse Umane, ma esclusivamente quella prodotta dal dipendente nell'ambito della presente richiesta.

Ad esclusione delle documentazioni certificanti stati irreversibili, le rimanenti documentazioni dovranno riportare una data **non anteriore ai 9 (nove) mesi** oppure avere indicazioni terapeutiche/limitative ancora valide.

COMMISSIONE VALUTATRICE

La Commissione incaricata di redigere la graduatoria part-time è composta da:

- Dirigente delle Professioni Sanitarie;
- Direttore U.O.C. Risorse Umane o suo delegato;
- N° 3 (tre) delegati della RSU Aziendale;
- Medico Competente Aziendale, con funzioni consultive;
- Un amministrativo in servizio presso la U.O.C. Risorse Umane con funzioni di Segretario.

La predetta Commissione avrà il compito di redigere una graduatoria per ciascun Presidio Ospedaliero/Presst entro il 28.02.2023. Quest'ultima verrà adottata con provvedimento deliberativo e pubblicata sul sito istituzionale aziendale: www.asst-val.it – albo on-line - sezione concorsi ed avvisi – avvisi di selezione interna/mobilità interna.

3. TERMINI DI RICORSO

I dipendenti interessati potranno presentare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, istanza di ricorso/revisione della graduatoria stessa, motivando adeguatamente la richiesta.

La Commissione sopra individuata si riunirà entro i successivi quindici giorni per vagliare le eventuali istanze pervenute.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri per la formulazione della graduatoria sono quelli sotto riportati:



L'Azienda terrà conto delle seguenti condizioni di diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

- Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 81/2015 “i dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno”;
- I dipendenti che chiedano, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. (Art. 8 comma 7 D.Lgs 81/2015); Il part-time concesso in ossequio al citato caso è commisurato – nella durata – alla porzione di congedo parentale non fruito.
- Le dipendenti rientranti nella casistica ex art. 53 c. 6 del CCNL del Comparto Sanità 2019/2021 (*congedi per donne vittime di violenza*).

Fatto salvo quanto sopra nell'analizzare le domande presentate, l'Azienda terrà conto delle situazioni che determinano ai sensi di quanto stabilito dal già citato art. 8 D.Lgs 81/2015 una priorità nelle richieste di trasformazione e precisamente nel seguente ordine :

1. il lavoratore o la lavoratrice che assiste il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*), che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; (Art 8 comma 4 D.Lgs 81/2015);
2. il lavoratore o la lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, ferma restando la prevalenza della condizione di genitore unico, o separato legalmente o divorziato(**) (Art 8 comma 5 D.Lgs 81/2015);
3. il lavoratore con figlio studente del primo ciclo dell'istruzione con DSA (disturbi specifici di apprendimento), debitamente certificata, impegnato nell'assistenza alle attività scolastiche



ha diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili (art. 6 della L. n. 170/2010).

4. i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità o in particolari condizioni psicofisiche (ex art. 33 c3 L. 104/1992 o ex art. 1 della L. 68/1999);
5. i dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
6. i dipendenti che necessitano di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza debitamente certificata, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti.

(*) (art. 3 comma 3 Legge 104/92)

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individua/e o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

(**) per “genitore unico” deve intendersi chi si trova nelle sotto elencate situazioni:

- morte dell'altro genitore;
- abbandono del figlio da parte dell'altro genitore;
- affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale;
- grave infermità, anche temporanea, dell'altro genitore;
- mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore;
- separati legalmente o divorziati.

A. PUNTEGGI DELLA COMMISSIONE

a) dipendenti che assistono:

- Familiari o conviventi con Legge 104/1992;
- Familiari residenti nello stesso comune, titolari di invalidità certificata non inferiore al 67%;



- Conviventi titolari di invalidità certificata non inferiori al 67%.

Condizione	Familiare/convivente invalido non inferiore al 67%	Familiare/convivente titolare di Legge 104/92
Il richiedente E' l'unico familiare/convivente che assiste la persona	15 + 0,27*	24
Il richiedente NON è l'unico familiare/convivente che assiste la persona	5+0,09*	8

* Per ogni punto di invalidità superiore al 67%

N.B. La condizione di *unico* familiare/convivente che assiste la persona titolare di invalidità certificata dovrà essere adeguatamente documentata.

b) figli minori in relazione al loro numero:

Condizione	Con figli da 0 a 3 anni	Con figli da 3 a 13 anni
NON Genitore unico	Da 18 punti in giù, diminuendo di 0.500 ogni 6 mesi di età	Da 15 a 0 punti diminuendo di 1,5 punti ogni anno di età
Genitore unico	Da 24 punti in giù diminuendo di 0,500 ogni 6 mesi di età	Da 21 punti in giù diminuendo di 1,500 ogni anno di età

- c) familiari conviventi che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche, inseriti in programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti.

Per "particolari condizioni psico-fisiche o gravi patologie", si intendono delle condizioni altamente invalidanti, non necessariamente permanenti, attestate da un medico specialista, con certificazione non anteriore a 9 (nove) mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro. Solo per particolari situazioni inerenti l'area del disagio sociale le attestazioni possono essere rilasciate anche dal medico di base.

Da punti 0 a punti 15* nel caso di unico familiare convivente;

Da punti 0 a punti 10* nel caso di più familiari conviventi;

*Il punteggio viene riconosciuto dalla Commissione con il supporto del Medico Competente.



d) malattia del dipendente:

Per "particolari condizioni psico-fisiche o gravi patologie del dipendente", si intendono delle condizioni altamente invalidanti, non necessariamente permanenti, attestate da un medico specialista, non anteriori a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, e risultanti anche al Medico Competente. Solo per particolari situazioni inerenti l'area del disagio sociale le attestazioni possono essere rilasciate anche dal medico di base.

Da punti 0 a punti 30**

**Il punteggio viene riconosciuto dalla Commissione con il supporto del Medico Competente.

e) età anagrafica - si attribuisce 0,50-punti per ogni anno di età

5. VALIDITA' GRADUATORIA

La graduatoria avrà validità triennale sino al 28.02.2026.

6. TIPOLOGIA DI PART-TIME

Le percentuali di part-time sono:

- 50%
- 66,66%;
- 83,33%

Articolazione:

- **VERTICALE:** per il personale socio sanitario di assistenza e di supporto, ed il personale tecnico sanitario assegnato alle strutture e presidi ospedalieri, in caso di orario di lavoro articolato su turni, salvo diversa valutazione dell'Amministrazione in relazione a specifiche esigenze organizzative. In tal caso il dipendente interessato, previo suo consenso, avrà un'articolazione di part-time diversa dal verticale per il tempo strettamente collegato all'assegnazione in quel determinato Servizio;
- **ORIZZONTALE:** per il personale con funzioni di coordinamento e/o titolare di incarico di funzione;
- **ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO:** per il restante personale, ivi compreso il personale



di ogni qualifica assegnato alla rete territoriale, in accordo con il Dirigente di riferimento.

7. DURATA TEMPORALE DEI CONTINGENTI

I contingenti fissati nell'allegato 1, parte integrante del presente bando, si intendono validi per la durata della graduatoria di cui al presente avviso. I suddetti contingenti saranno oggetto di revisione/conferma, sempre previo accordo tra Amministrazione e OO.SS., in occasione dell'emissione del prossimo bando triennale.

Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso, si fa rinvio al regolamento aziendale per la concessione/mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale - personale dell'area del Comparto, approvato con deliberazione n. 23 del 05.01.2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane – Ufficio Trattamento Giuridico P.O. di Sondrio, 0342/521036.

Sondrio, 09.01.2023

IL DIRETTORE
U.O.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Emanuela Tanzi